

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 3/2017/ORD depositata in data 25/10/2017

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia avverso l'ordinanza della locale Sezione giurisdizionale, pronunciata all'udienza del 15 febbraio 2017, in relazione al giudizio di responsabilità iscritto al numero 63222 (ex 62103).

RICORRENTE:

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia.

PM:

parte necessaria interveniente.

RESISTENTE:

R.C., A.B., E.B., D.C., N.S., M.S., P.V., G.D.A., M.P., R.S., A.I., persone fisiche.

QUESTIONE RISOLTA: al giudice contabile territoriale non è consentito disporre né la sospensione obbligatoria, né la sospensione facoltativa, qualora la questione di giurisdizione venga introdotta in sede di gravame nei confronti della sentenza di appello affermativa della giurisdizione, munita di indiscutibile esecutività, la quale rinviando la causa al giudice di primo grado, in virtù dell'art. 119, comma 1, c.g.c., lo stesso non può più sindacare la questione di giurisdizione, dovendo pronunciare nel merito, atteso che non assume carattere di pregiudizialità l'eventuale pronuncia di Cassazione che dovesse negare la giurisdizione, determinando quest'ultima il trasferimento della causa dinanzi al giudice ritenuto fornito di competenza giurisdizionale.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, nella decisione in oggetto, hanno annullato, dichiarandola illegittima, l'ordinanza di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, formulata dalle parti e disposta dalla Sezione giurisdizionale territoriale sulla base di un'asserita pregiudizialità tra il giudizio contabile e l'eventuale esito del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, quest'ultimo tempestivamente attivato dalle parti avverso la sentenza di appello per motivi di giurisdizione.

Sullo sfondo di tale vicenda processuale, le Sezioni riunite hanno statuito che <<**l'istituto della sospensione nel processo di responsabilità amministrativa è disciplinato dal codice di giustizia contabile, che ha limitato la possibilità della sospensione alle sole ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 106 (pregiudizialità esterna e sospensione concorde)>>, non sussistendo, secondo il principio della autosufficienza che informa di sé il codice di rito contabile, <<**spazi per il richiamo a sistemi normativi esterni, fermo restando ovviamente il rispetto dei principi ermeneutici costituzionali e dei valori generali dell'ordinamento>>.****

In altri termini, il Collegio decidente ha ritenuto che <<**il processo per responsabilità possa essere sospeso unicamente nelle due ipotesi previste dall'articolo 106 del codice di giustizia contabile e, facoltativamente, ai sensi dell'art. 16 del codice di giustizia contabile e 367 del codice di procedura civile, in relazione alla sola ipotesi di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione>>.**

ABSTRACT

La vicenda processuale prende avvio da un giudizio istaurato dinanzi al giudice contabile di prime cure, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Successivamente, la Sezione di appello siciliana affermava, a sua volta con sentenza, la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio in diversa composizione, ciò comportando l'attivazione delle parti in termini di tempestiva proposizione del ricorso in Cassazione per i soli motivi di giurisdizione avverso tale sentenza di appello.

Riassunto il giudizio in primo grado, la Procura regionale, tuttavia, presentava ricorso innanzi alle Sezioni riunite, al fine di chiedere l'annullamento dell'ordinanza del giudice territoriale, che, invece di pronunciarsi sul merito in ossequio della riformata sentenza in appello, disponeva con ordinanza la sospensione del giudizio per un'asserita pregiudizialità tra la definizione del giudizio instaurato con ricorso in Cassazione e quello di merito su cui avrebbe dovuto decidere, in forza della sentenza di appello, immediatamente esecutiva.

In siffatto quadro processuale, le Sezioni riunite hanno dichiarato illegittima l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice territoriale, disponendone l'annullamento, in forza dell'indiscutibile esecutività della sentenza di appello, che gli aveva attribuito indefettibilmente la piena potestà della giurisdizione, precludendogli <<*sia la “strada” della sospensione obbligatoria e sia quella della sospensione facoltativa*>>, non potendo lo stesso esimersi dal pronunciarsi nel merito.

Tanto ciò è vero che il Collegio decidente ha espressamente affermato che <<*l'eventuale pronuncia di Cassazione che dovesse negare la giurisdizione, individuando altro giudice competente, non determinerebbe l'arresto del percorso giustiziale, bensì il suo trasferimento nel plesso ritenuto fornito di competenza giurisdizionale*>>.